

## concernente il Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002<sup>2</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> È approvato il Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 2 formulando la seguente dichiarazione: «Conformemente all'articolo 6 del Protocollo n. 2 la Svizzera dichiara che applicherà solamente le disposizioni dell'articolo 4 del Protocollo aggiuntivo.»

<sup>3</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a dichiarare, in un secondo tempo e qualora le condizioni dovessero essere adempiute, che la Svizzera applicherà anche le disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo aggiuntivo.

### **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

3301

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2002 2829